

Roma, 19 dicembre 2024

Circolare n. 284/2024

Oggetto: Dogane – Esportazione temporanea – Circolare Agenzia delle Dogane n. 27 del 18.12.2024.

Con il provvedimento in oggetto, l'ADM chiarisce che per l'esportazione temporanea è necessario fare riferimento alle regole che disciplinano l'esportazione e la successiva reintroduzione in franchigia ai sensi di quanto disposto dalla normativa unionale e dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

Per esportazione temporanea, si intende l'esportazione di merci unionali che sono destinate, in un momento successivo, alla reintroduzione nel territorio doganale dell'Unione.

A differenza dell'importazione temporanea, il CDU non prevede uno specifico istituto volto a disciplinare l'ipotesi di merci destinate ad essere esportate per poi tornare nel territorio dell'Unione nello stesso stato in cui erano state esportate, fatto salvo il normale deterioramento.

Per l'esportazione temporanea è, pertanto, necessario fare riferimento alle regole che disciplinano l'esportazione e la successiva reintroduzione in franchigia.

La circolare richiama quanto previsto dall'art. 72 D.lgs 141/2024 e dalle disposizioni unionali:

- artt. 203 e 204 Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU);
- artt. 158, 159, 160 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446;
- artt. 253, 254, 255 e 256 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

L'articolo 72 delle disposizioni complementari ha previsto, un procedimento autorizzativo, finalizzato a facilitare le operazioni di esportazione temporanea e la successiva reintroduzione in franchigia. La mancata attivazione di tale procedimento non osta alla richiesta di reintroduzione in franchigia ai sensi degli articoli 203 e 204 CDU. Il procedimento suddetto deve intendersi come ulteriore semplificazione.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [267/2024](#)
Allegato uno
CM/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE**UFFICIO REGIMI E PROCEDURE DOGANALI**

Prot 782992/RU

Roma, 18 dicembre 2024

CIRCOLARE N.27/2024

D.Lgs. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141 – «DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE E REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ACCISE E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI» - ESPORTAZIONE TEMPORANEA (ARTICOLO 72)

PREMESSA

La presente circolare intende fornire chiarimenti relativi al regime di esportazione temporanea e alla successiva reintroduzione in franchigia, ai sensi di quanto disposto dalla normativa unionale e dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (di seguito DNC).

Per esportazione temporanea, si intende l'esportazione di merci unionali che sono destinate, in un tempo successivo, alla reintroduzione nel territorio doganale dell'Unione. La stessa si applica quando non sia possibile ricorrere ad altri strumenti, come ad esempio il Carnet ATA.

A differenza dell'importazione temporanea, le cui casistiche sono disciplinate dal regime dell'ammissione temporanea previsto dal diritto unionale, il CDU non prevede uno specifico istituto volto a disciplinare l'ipotesi di merci destinate ad essere esportate per poi tornare nel territorio dell'Unione nello stesso stato in cui erano state esportate, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Per l'esportazione temporanea è, pertanto, necessario fare riferimento alle regole che disciplinano l'esportazione e la successiva reintroduzione in franchigia.

La presente circolare richiama quanto previsto dall'art. 72 D.lgs 141/2024 e dalle seguenti disposizioni unionali:

- artt. 203 e 204 Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU);
- artt. 158, 159, 160 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446;



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

UFFICIO REGIMI E PROCEDURE DOGANALI

- artt. 253, 254, 255 e 256 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

1. ESPORTAZIONE TEMPORANEA

L'articolo 72 delle disposizioni complementari ha previsto, in linea con l'abrogato TULD, un procedimento autorizzatorio, finalizzato a facilitare le operazioni di esportazione temporanea e la successiva reintroduzione in franchigia.

Come già evidenziato nella circolare 20/2024, l'art. 72 permette, in aggiunta agli strumenti unionali, di effettuare la temporanea esportazione dei beni e la reimportazione degli stessi in maniera semplificata, richiedendo un'autorizzazione preventiva all'ufficio competente per l'esportazione, in modo da agevolare la successiva reimportazione. Difatti, il rilascio dell'autorizzazione consente di identificare con precisione le merci in esportazione, al fine di facilitare e velocizzare la successiva reimportazione nel territorio unionale.

Al riguardo, si precisa che l'elenco dei prodotti e delle finalità indicate al comma 1 dell'articolo 72, è meramente indicativo e non esaustivo, in quanto l'art. 203 CDU non limita l'applicazione dell'istituto della reintroduzione in franchigia a specifiche tipologie di merci.

In base all'articolo 253 RE, all'atto della registrazione della dichiarazione di importazione di merci in reintroduzione, l'operatore deve fornire specifiche informazioni alla dogana. Al paragrafo 2 il predetto articolo 253 individua una pluralità di documenti, alternativi fra loro, mediante i quali l'operatore può fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.

Inoltre, ai sensi del successivo paragrafo 3, è prevista un'ulteriore semplificazione, in base alla quale l'operatore non è tenuto a fornire alcuno dei documenti previsti dal paragrafo 2 nel caso in cui le informazioni relative alle merci in reintroduzione sono già nella disponibilità della dogana.

Si precisa che, nel caso in cui le merci unionali temporaneamente esportate hanno lasciato il territorio dell'Unione ma non sono più destinate ad essere reimportate, non sarà necessario effettuare alcuna procedura doganale, non essendo stato riproposto nelle DNC l'art. 211 T.U.L.D. che regolamentava la fattispecie sopracitata.

Resta inteso che la mancata attivazione del procedimento autorizzativo previsto dall'articolo 72 non osta alla richiesta di reintroduzione in franchigia ai sensi degli articoli 203 e 204 CDU. Il procedimento di cui all'art.72 delle DNC deve, quindi, essere inteso come ulteriore semplificazione a disposizione degli operatori che integra quanto già previsto dalla normativa unionale.



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE**UFFICIO REGIMI E PROCEDURE DOGANALI**

2.Procedimento autorizzatorio

Prima di procedere con la registrazione della dichiarazione di esportazione, l'operatore presenta istanza alla Dogana di esportazione¹ allegando l'elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente e che formeranno oggetto della dichiarazione di esportazione.

La dogana di esportazione dovrà verificare l'istanza e gli eventuali documenti allegati e potrà richiedere, se del caso, un'integrazione documentale all'operatore con particolare riferimento ai mezzi di identificazione delle merci (numeri di serie, targhe, foto, descrizioni ecc.).

Al termine della verifica, la Dogana rilascerà l'autorizzazione all'esportazione da intendersi unicamente quale validazione degli elementi identificativi delle merci ai fini della loro successiva reintroduzione.

Nell'istanza, l'operatore avrà cura di indicare, ove necessario, le circostanze particolari che giustificano il superamento dei 3 anni previsti, di norma, dall'articolo 203 CDU per la reintroduzione in franchigia.

Al riguardo, si precisa che è possibile, in seguito al rilascio dell'autorizzazione, richiedere un'ulteriore proroga di tale termine ove sopraggiungano ulteriori circostanze particolari, da indicare nella richiesta di proroga. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la proroga potrà essere richiesta in caso di prolungamento di contratti già esistenti o di nuovi contratti che prevedano, ad esempio, l'impiego dei macchinari in esportazione temporanea.

Ricevuta l'autorizzazione, l'operatore potrà procedere con l'esportazione delle merci, avendo cura di indicare con l'apposito codice regime (23).

Nell'ipotesi in cui l'operatore prevede che la reintroduzione in franchigia debba avvenire presso una dogana diversa da quella dove ha effettuato l'esportazione temporanea, potrà essere presentata alla Dogana di esportazione, oltre all'istanza per l'autorizzazione sopra citata, anche la richiesta di rilascio del bollettino INF 3 di cui all'art. 255 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Si richiama quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione in merito alla possibilità per l'esportatore – nel caso in cui preveda di reintrodurre le merci attraverso più Uffici doganali,

¹ Secondo il modello allegato alla presente circolare.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

UFFICIO REGIMI E PROCEDURE DOGANALI

di chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a copertura delle diverse parti del quantitativo totale delle merci esportate.

Il bollettino INF 3 potrà essere presentato al momento della reintroduzione per semplificare il successivo controllo doganale.

Le Direzioni Territoriali vigileranno sull'uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell'Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Allega:

- A) elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente e che formeranno oggetto della dichiarazione di esportazione;
- B) mezzi di identificazione della merce oggetto di temporanea esportazione;
- C) fattura proforma o altro documento commerciale.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 “Codice in materia di dati personali” che attua le disposizioni del Reg.to UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR).

Luogo e Data

Firma



AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE

Ufficio delle Dogane di

**AUTORIZZAZIONE ESPORTAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 72 DEL
D.Lgs 141/2024**

VISTO l'articolo 72 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 recante "*Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*";

VISTO l'art. 203 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il *Codice Doganale dell'Unione*;

ESAMINATA l'istanza e la relativa documentazione allegata presentata dalla Società..... in data/...../.....

SI AUTORIZZA

La Società all'esportazione temporanea e alla successiva reintroduzione in franchigia, ai sensi delle disposizioni sopra citate, della merce indicata nell'allegato A all'istanza presentata.

Rilascio bollettini INF 3¹

Luogo e Data

Firma del Dirigente

¹ Indicare se è stato rilasciato il bollettino INF3 nel caso in cui la Dogana di esportazione non coincida con la Dogana di reintroduzione.